



Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

Profili generali del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici

Bologna, 29 ottobre 2010

Profili generali del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici è giunto al rush finale e prefigura importanti miglioramenti per le procedure di gara.

Il percorso per la formalizzazione del complesso di regole attuative del d.lgs. n. 163/2006, approvato in via definitiva nel Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010, è destinato a completarsi con la registrazione da parte della Corte dei conti e con la necessaria pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

Da questo ultimo passaggio decorre il termine di centottanta giorni per l'entrata in vigore del regolamento (rispetto al quale fanno eccezione due disposizioni inerenti le Soa, che risulteranno vigenti dopo quindici giorni), tanto da rendere presumibile la sua piena operatività a partire da gennaio 2011.

In questi sei mesi le stazioni appaltanti sono chiamate a sviluppare percorsi operativi per prepararsi alla piena applicazione del nuovo quadro regolamentare, il quale sostituisce per i lavori il d.p.r. n. 554/1999 e il d.p.r. n. 34/2000, nonché per le procedure in economia il d.p.r. n. 384/2001.

Il complesso normativo introduce tuttavia nell'ordinamento molti elementi innovativi, che completano il disegno di razionalizzazione complessiva della disciplina degli appalti preordinato con il codice dei contratti pubblici.

Nel periodo transitorio le amministrazioni aggiudicatrici devono operare con il quadro di riferimento vecchio, ma possono iniziare ad introdurre alcune soluzioni desumibili dal regolamento: nei capitolati speciali per gli appalti di beni e servizi, ad esempio, possono essere riportate tutte le disposizioni che compongono il dettagliato sistema di regolazione delle varie fasi dell'esecuzione del contratto.

Nella prospettiva dell'ottimizzazione delle procedure di gara possono essere sperimentate anche le modalità di attribuzione dei punteggi proposte per la gestione della valutazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In previsione della piena efficacia del regolamento le stazioni appaltanti devono reimpostare gli schemi di bandi, disciplinari e capitolati in uso.

La struttura del regolamento è prefigurata con una partizione che comprende alcune norme valide per tutte le tipologie di appalti, il blocco di disposizioni più rilevanti dedicato alla disciplina dei lavori pubblici e dell'affidamento di incarichi tecnici, nonché un considerevole corpus normativo inerente l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti di servizi e forniture. Sotto quest'ultimo profilo assumono rilievo le previsioni correlate agli articoli 119 e 120 del codice dei contratti pubblici, costitutive di una disciplina completamente nuova per la regolazione delle varie fasi di sviluppo di tali appalti, nonché per i collaudi e le verifiche di conformità.

Uno degli effetti più rilevanti della vigenza del regolamento è la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare gli istituti innovativi previsti dal codice, come l'accordo quadro, il dialogo competitivo, i sistemi dinamici di acquisizione e le aste elettroniche.

Nelle disposizioni attuative del codice dei contratti pubblici sono stabilite anche le previsioni per rendere operative le procedure per l'aggiudicazione degli

appalti integrati, che consentiranno quindi il superamento dell'attuale disciplina fondata su alcune norme residuali della legge Merloni, nonché per migliorare i percorsi di realizzazione delle opere con la locazione finanziaria.

Le disposizioni a spettro applicativo ampio regolano in modo dettagliato e, per molti versi, innovativo le forme di tutela dei lavoratori impiegati negli appalti, disciplinando i presupposti e le modalità per l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e del subappaltatore (artt. 4 e 5).

L'art. 6 codifica la scansione delle fasi nelle quali deve essere richiesto il documento unico di regolarità contributiva (sino ad oggi determinata solo da interpretazioni ufficiali), precisando che la verifica deve avvenire in relazione alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione del contratto e nelle varie fasi di esecuzione, corrispondenti agli stati di avanzamento.

La disposizione stabilisce anche le regole in caso di durc rilevato come irregolare nel corso dello sviluppo dell'appalto: quando la situazione si verifichi per due volte consecutive, la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto.



Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

Principali novità in materia di appalti di lavori pubblici
determinate dal Regolamento attuativo del Codice dei
contratti pubblici – Parte lavori

Bologna, 29 ottobre 2010

Principali novità in materia di appalti di lavori pubblici determinate dal Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

La disciplina del ciclo realizzativo delle opere pubbliche trova compiuta definizione nel regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.

La parte più significativa del complesso quadro normativo razionalizza le disposizioni attualmente comprese nel d.p.r. n. 554/1999, nel d.m. n. 145/2000 e nel d.p.r. n. 34/2000, attualizzandole ed integrandole con previsioni specificative e di completamento.

In relazione alla progettazione, l'analisi di dettaglio dei contenuti dei vari livelli progettuali è stata perfezionata, in termini più coerenti con quanto stabilito dall'art. 93 del codice, **soprattutto per quanto riguarda il progetto preliminare.**

Le disposizioni inerenti l'affidamento degli incarichi di progettazione, in correlazione con l'art. 91 del codice, delineano invece un percorso molto articolato, nel quale per gli affidamenti superiori ai 100.000 euro la gara è regolata in tutti i suoi aspetti e prefigura l'utilizzo preferenziale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre per gli affidamenti di valore inferiore ai 100.000 euro le modalità di svolgimento delle procedure, sono precisate in linea generale, ma lasciano più spazio alle stazioni appaltanti. **Peraltro proprio** questo dato normativo regola dettagliatamente l'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori da coinvolgere nella gara informale, facendo leva su una sollecitazione del mercato mediante un avviso pubblico.

Molte innovazioni riguardano la regolamentazione della procedura di validazione dei progetti, definita come l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche e per la quale sono individuati i profili di responsabilità, le garanzie ed il percorso di realizzazione (che può essere anche esternalizzato).

Seppure l'elemento più rilevante **(i profili tecnici connessi alla riclassificazione delle categorie specialistiche)** sia stato stralciato, la disciplina della qualificazione degli operatori è stata ottimizzata, con un'accurata regolamentazione delle Soa e della gestione delle attestazioni rilasciate da tali organismi, per le quali è stata data

attuazione all'art. 50 del codice, con precisazione delle modalità di avvalimento per l'ottenimento della qualificazione.

I profili inerenti la gestione delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici valorizzano alcuni tra i nuovi istituti previsti dal codice, con l'affinamento delle procedure di attivazione del dialogo competitivo e dell'accordo quadro (per il quale si conferma l'utilizzo solo in relazione ai lavori di manutenzione). Proprio in ragione dell'incompatibilità funzionale con quest'ultima procedura, nel regolamento non trova disciplina, rispetto al d.p.r. n. 554/1999, il contratto aperto, che, pertanto, dopo il periodo transitorio non sarà più utilizzabile.

Il regolamento configura invece in modo preciso le norme attuative per gli appalti integrati, superando le incertezze esistenti.

Nell'ambito delle norme sulle varianti, il regolamento fornisce importanti precisazioni su quelle disponibili dalla stazione appaltante e sulla disciplina quantitativa, anche in diminuzione, nel limite del quinto del valore del contratto.

Alcuni spunti innovativi sono rilevabili anche dalle disposizioni che modulano lo svolgimento delle sedute di gara (art. 117), nonché delle operazioni di valutazione delle offerte, sia con il prezzo più basso che con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le nuove regole confermano, invece, l'impianto consolidato in materia di esecuzione dell'appalto di lavori pubblici, sia per quel che riguarda gli strumenti di interazione, che per la contabilità che per le varianti.



**Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e
Marche**

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

Principali novità in materia di appalti di lavori pubblici
determinate dal Regolamento attuativo del Codice dei
contratti pubblici - Parte beni e servizi

Bologna, 29 ottobre 2010

Principali novità in materia di appalti di beni e servizi determinate dal Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici delinea per le procedure di aggiudicazione di appalti di forniture di beni e di servizi un quadro di riferimento con ruoli ben definiti e percorsi più strutturati.

Anche in questi ambiti il responsabile del procedimento vede riconosciute le sue funzioni propulsive e di coordinamento.

Il profilo di maggiore rilevanza per l'impostazione della gara è rinvenibile nella progettazione dell'appalto, modulata su un unico livello e affidata ai dipendenti della stazione appaltante o acquisibile mediante un concorso (art. 279).

Il progetto si sostanzia in una relazione illustrativa, correlata al duvri, al quadro economico, al capitolato speciale e allo schema di contratto.

Il regolamento, pur non definendo una linea procedurale dettagliata come per i lavori pubblici, individua molte soluzioni innovative anche in relazione alle procedure di aggiudicazione, poiché prevede la possibilità di utilizzare per appalti di servizi anche il project financing (con rinvio a molte norme dell'art. 153 del codice) ed ammette la costituzione di una società di scopo tra gli eventuali aggiudicatari riuniti in raggruppamento temporaneo d'impresa.

La focalizzazione rispetto a punti critici delle procedure di aggiudicazione è rilevabile nel regolamento anche nelle disposizioni inerenti la gestione della selezione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Queste norme, infatti, definiscono sia i vari passaggi operativi che devono essere svolti dalla commissione giudicatrice, sia la struttura teorica di riferimento per l'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione, sia quantitativi che qualitativi.

Altre disposizioni stabiliscono invece i regimi speciali per alcune tipologie di servizi con particolari mercati di riferimento, come quelli di pulizia e sostitutivi di mensa.

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici determina anche il superamento della stratificata normativa attuale in materia di gare on line, facendo leva sul modulo gestionale dell'asta

elettronica e proponendo su questo un assetto semplificato delle procedure interamente gestite con sistemi telematici.

Il complesso di disposizioni che sembra tuttavia destinato ad avere maggiore impatto è quello regolante i vari profili inerenti l'esecuzione del contratto di appalto per beni o servizi, nonché le attività di controllo (collaudo e verifiche di conformità).

Anche in questo quadro si privilegia la definizione di un ruolo-chiave, individuato nel direttore dell'esecuzione, di norma coincidente con il responsabile del procedimento, ma differente da questo per gli appalti più complessi.

L'esecuzione dell'appalto è analizzata in termini di estremo dettaglio, con una suddivisione per fasi ad elevato contenuto operativo, ma comportante un approccio operativo molto più attento rispetto a quello attualmente più diffuso nelle amministrazioni aggiudicatrici.

Altrettanto accurata risulta la configurazione dei percorsi per il collaudo (delle forniture) e per la verifica di conformità dell'esecuzione (dei servizi), in una prospettiva che contempla anche una serie di previsioni non eludibili in materia di varianti nel corso dello svolgimento dell'attività.



**Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e
Marche**

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

L'organizzazione della gara nel Regolamento attuativo
del Codice dei contratti pubblici

Bologna, 29 ottobre 2010

L'organizzazione della gara nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici impone una revisione accurata degli atti di gara, nonché precisa come devono essere svolte molte fasi della procedura selettiva.

Fatta salva la possibile programmazione degli acquisti di beni e di servizi (art. 271), che rimane comunque facoltativa, la stazione appaltante deve anzitutto (art. 279) progettare l'appalto, accompagnando al capitolato speciale (descrittivo delle specifiche tecniche e prestazionali) ed allo schema di contratto una relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio, i documenti di analisi dei rischi per la sicurezza, il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio (con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), nonché il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio (**corrispondente al quadro economico negli appalti di lavori**).

Il progetto, strutturato su un livello unico (quindi già esecutivo), è elaborato da dipendenti dell'amministrazione, ma per appalti più complessi può essere prodotto nell'ambito di un concorso di progettazione: in tal caso deve essere sottoposto a validazione dalla stazione appaltante, **secondo un percorso che segue quello stabilito per i lavori pubblici** (art. 280).

Il progetto diviene quindi strumento configurativo obbligatorio, che deve essere formalizzato con la determinazione a contrarre e deve essere messo a disposizione dei concorrenti in sede di gara. Il mancato perfezionamento del dato progettuale comporta un'illegittimità che incide sulla procedura selettiva.

Nella definizione degli atti di gara l'amministrazione deve avere particolare attenzione nel verificare se l'appalto può causare danni all'ambiente o rende necessario l'utilizzo di misure di tutela: in tal caso dovrà essere richiesta l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale nell'esecuzione del contratto e, soprattutto, dovranno essere precisati nel bando criteri specifici diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali (art. 281).

L'analisi delle problematiche ambientali è quindi uno degli elementi che devono emergere dalla relazione tecnico-illustrativa del progetto dell'appalto.

Tra le varie norme procedurali assume rilevanza la previsione (art. 275, comma 2) per cui, in caso di partecipazione in ati, la mandataria deve comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria: tale elemento dovrà essere precisato nel bando o nel disciplinare di gara, al fine di consentire ai concorrenti la corretta dichiarazione delle quote possedute.

Sempre in relazione alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o in consorzio, viene ad essere stabilita la possibilità, per i concorrenti riuniti o consorziati individuati come aggiudicatari, di costituire (art. 276) una società per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate (con capitale sociale suddiviso in corrispondenza delle quote dell'ati o del consorzio).

Per l'impostazione del bando e del disciplinare di gara, in caso di procedura gestita con l'offerta economicamente più vantaggiosa, il regolamento (art. 283) rafforza il principio della necessaria articolazione dei criteri e dei sub-criteri (con un peso ponderale complessivo pari a cento), ma individua anche le principali metodologie per l'attribuzione dei punteggi e propone uno schema operativo facilitato (nell'allegato P).

La stazione appaltante può scegliere tra uno dei metodi riconosciuti a livello scientifico (es. evamix, Topsis, ecc.) o utilizzare quello individuato dal regolamento, che, per gli elementi qualitativi, stabilisce l'esplicitazione di un quadro di coefficienti rapportato a giudizi di valore.

Il complesso normativo attuativo del codice stabilisce tuttavia anche regole dettagliate per lo svolgimento delle operazioni di gara, precisando (per la prima volta nel quadro ordinamentale in materia di appalti) cosa deve essere fatto in seduta riservata (la valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte) e cosa in seduta pubblica (la lettura dei risultati della valutazione tecnico-qualitativa, l'apertura delle offerte economiche e la lettura delle stesse, il calcolo dei punteggi complessivi, nonché la rilevazione delle offerte anormalmente basse).



Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

Le gare on line nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici

Bologna, 29 ottobre 2010

Le gare on line nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

Le gare di appalto possono prevedere percorsi di aggiudicazione realizzati mediante le aste elettroniche o possono essere gestite interamente on line, sulla base di un quadro normativo razionalizzato.

Il riferimento essenziale è contenuto nell'art. 85 del codice dei contratti pubblici, in base al quale le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica, anche se tale sviluppo procedurale può essere utilizzato solo quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.

Il complesso di norme integrative del codice dei contratti pubblici è la fonte che disciplina nel dettaglio i profili di sviluppo della particolare procedura e che ne consente la piena operatività.

L'art. 289 del regolamento attuativo stabilisce in via preliminare che l'asta elettronica sia svolta attraverso un sistema informatico di negoziazione (gestibile anche da un soggetto terzo) costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte e la classificazione delle stesse secondo metodologie e criteri predefiniti.

Le disposizioni più rilevanti sono invece contenute negli articoli da 291 a 293, i quali definiscono le modalità di partecipazione all'asta elettronica, le regole per la formulazione delle offerte migliorative e per la chiusura della procedura, nonché alcune precisazioni in rapporto alla rilevazione ed alla verifica delle offerte anomale.

Facendo leva sulla possibilità delineata dall'art. 85, comma 13 del codice, che consente ad una stazione appaltante di sviluppare una gara interamente on line, il regolamento attuativo connota la possibilità di svolgimento in termini tradizionali (unica offerta) o con il sistema dei rilanci migliorativi (art. 295).

Il processo realizzativo della gara si fonda sul sistema telematico, che crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo

personale attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare.

Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa e, successivamente, procede all'esame delle dichiarazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di tale attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente l'offerta economica.

Al termine delle attività di esame e valutazione delle offerte, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

Tutte le caratteristiche della gara on line devono essere evidenziate nel bando (art. 296), nel quale devono essere precisati, in particolare, i parametri per il quadro criteriale e per la valutazione delle offerte.

La gestione informatizzata delle procedure selettive è garantita anche dalla possibilità di ricorrere al mercato elettronico (art. 328), il quale consente acquisti telematici di beni o servizi (con procedure per appalti sottosoglia o con procedure in economia) basati su un sistema (al quale sono abilitati i fornitori mediante uno o più bandi aperti) che attua percorsi di selezione del contraente interamente gestiti per via elettronica e telematica.

Il sistema informatico di negoziazione provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.



Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

Le procedure in economia nel Regolamento attuativo del
Codice dei contratti pubblici

Bologna, 29 ottobre 2010

Le procedure in economia nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

Le procedure in economia mantengono la loro natura di procedure super-semplificate, ma devono essere sviluppate nel rispetto di qualche regola generale in più.

Il regolamento attuativo del codice dei contratti compone la disciplina degli affidamenti mediante cottimo fiduciario o in amministrazione diretta in un sistema che comprende l'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, un pacchetto di disposizioni specifiche (dall'art. 329 all'art. 338) ed un rinvio al proprio complesso normativo generale inerente gli appalti di beni e servizi, quando compatibile.

Proprio quest'ultimo rende applicabili alcune soluzioni riferibili alla procedura selettiva (ad es. parametri per la valutazione delle offerte) e molti profili di garanzia inerenti l'esecuzione del contratto (ad es. quelli regolanti il collaudo e le verifiche di conformità).

L'art. 330 delinea l'altrettanto rilevante quadro dei presupposti essenziali, stabilendo che nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10 dello stesso d.lgs. n. 163/2006.

Le ipotesi "tassative" sono quelle desumibili proprio dalla seconda parte del comma 10, tra le quali rientrano gli affidamenti temporanei per consentire lo svolgimento delle gare o quelli urgenti per far fronte a situazioni di pericolo.

Le stazioni appaltanti mantengono quindi uno spazio di intervento regolativo relevantissimo, in quanto proprio l'individuazione delle tipologie di beni e di servizi acquisibili costituisce l'elemento-chiave per l'utilizzo delle procedure in economia: la mancata specificazione della casistica rende impossibile l'affidamento con cottimo fiduciario o in amministrazione diretta.

Dall'art. 330 si desume anche come gli acquisti in economia possano essere resi compatibili con la programmazione (in termini analoghi alla budgetizzazione prevista per i lavori in economia nel

programma delle opere pubbliche), risultando pertanto percorsi esperibili agevolmente, senza particolari motivazioni ulteriori.

Il regolamento attuativo del codice non determina (art. 322, comma 1) nemmeno particolari vincoli per lo svolgimento dell'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura selettiva, delineando tra le soluzioni con cui la stessa può essere concretizzata la consultazione dei cataloghi dei mercati elettronici: resta la sostanziale libertà di forme per il suo sviluppo e viene ad essere evidenziato il suo utilizzo anche per la rilevazione degli elementi in base ai quali valutare la congruità dei prezzi (art. 336).

Più incisiva appare la disciplina (art. 322, commi 2 e seguenti) degli elenchi di fornitori, che costituiscono l'alternativa per la prequalificazione dei concorrenti: la stazione appaltante li può predisporre sollecitando gli operatori con avvisi pubblici, dovendo peraltro tener conto che tali strumenti di qualificazione sono sempre aperti e devono essere aggiornati almeno annualmente.

Gli elenchi non precludono tuttavia la possibilità di invitare altri soggetti alla selezione e l'amministrazione può escludere dagli stessi i soggetti che abbiano commesso gravi negligenze in precedenti rapporti.

Anche nell'organizzazione di tali strumenti le stazioni appaltanti hanno ampia autonomia, potendone definire profili contenutistici particolari (ad es. strutturandoli per categorie merceologiche o fasce di valore).

Lo sviluppo della procedura selettiva per l'affidamento in economia è regolato (art. 334) in misura minima, mediante l'individuazione degli elementi essenziali della lettera di invito, tra i quali devono rientrare anche i criteri dettagliati (in caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ed i requisiti soggettivi richiesti (il cui possesso deve essere dichiarato dal concorrente invitato).

La stazione appaltante può quindi svolgere la gara con molte formalità in meno rispetto a quelle ordinarie, secondo uno schema sancito anche dalla non sottoposizione della stessa ad obblighi di pubblicità, fatto salvo l'avviso di post-informazione pubblicato sul proprio sito internet (art. 331).

Anche la formalizzazione del rapporto contrattuale conserva la sua tradizionale connotazione semplificata, in quanto può essere tradotta in una scrittura privata o nello scambio di lettere secondo gli usi del commercio.

Proprio tali profili (pubblicità limitata, contrattualizzazione meno strutturata ed a sviluppo immediatamente conseguente all'aggiudicazione) sembrano determinare per gli affidamenti in economia una sottrazione alla disciplina del periodo dilatorio (art. 11, comma 10 del codice) e della comunicazione post aggiudicazione (art. 79, comma 5).



**Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e
Marche**

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

L'esecuzione del contratto di appalto nel Regolamento
attuativo del Codice dei contratti pubblici

Bologna, 29 ottobre 2010

L'esecuzione del contratto di appalto nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

Il regolamento attuativo del **d.lgs. n. 163/2006 / codice** individua un'ampia serie di elementi strutturali per i contratti di appalto per beni e servizi.

Un ruolo importante nel nuovo sistema è assegnato al direttore dell'esecuzione del contratto, incarico che deve essere attribuito in linea generale al responsabile del procedimento e ad altro soggetto negli appalti di valore superiore a 500.000 euro o più complessi (art. 300): a tale figura spetta (con ampi poteri esercitabili) la verifica del regolare sviluppo delle prestazioni da parte dell'appaltatore (art. 301).

Proprio il direttore dell'esecuzione può disporre, a fronte di particolari presupposti di urgenza e a fini di salvaguardia di interessi pubblici, disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni, una volta che l'aggiudicazione sia divenuta efficace. In tal caso la disposizione del regolamento (art. 302) fornisce importanti specificazioni che, tuttavia, devono essere applicate a tale opzione in base alla recente riscrittura del comma 9 dell'art. 11 del codice.

Le varie fasi dell'appalto devono essere realizzate dall'appaltatore seguendo le direttive dell'amministrazione, particolarmente in avvio di contratto, e possono anche essere formalizzate mediante verbali specifici (art. 304).

Il regolamento lascia notevole autonomia alle stazioni appaltanti in ordine alla definizione della contabilità relativa alla liquidazione delle prestazioni svolte (art. 307), ma provvede a regolare dettagliatamente le ipotesi nelle quali il contratto può essere sospeso (art. 309), con diretta incidenza su tutti gli appalti.

Altrettanto puntuale risulta la regolazione delle varianti (artt. 310 e 311), che possono essere ammesse dalla stazione appaltante solo in casi particolari (esigenze derivanti da sopravvenuta normativa, cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento, presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene) e possono comportare una richiesta all'esecutore di un aumento o di una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal

contratto.

Le varianti migliorative possono essere invece disposte dall'amministrazione solo nel limite del cinque per cento dell'importo originario dell'appalto.

Aldifiori della casistica definita dal regolamento non vi sono quindi più margini operativi per le stazioni appaltanti e, pertanto, esse non possono più dar corso alle consolidate prassi di gestione del "quinto d'obbligo" come strumento di flessibilizzazione rispetto ad esigenze di aumento generico delle prestazioni.

Il secondo gruppo di elementi innovativi prodotto dal regolamento attuativo è il complesso di norme (articoli da 312 a 325) che disciplinano verifiche di conformità dell'esecuzione, dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto ogni profilo e nel rispetto del contratto.

Le operazioni di verifica devono essere effettuate dal direttore dell'esecuzione (o da un soggetto appositamente incaricato) entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione o entro un diverso termine previsto dal contratto, con il coinvolgimento di un rappresentante dell'appaltatore.

Le verifiche di conformità devono inoltre essere realizzate sia in corso di esecuzione del contratto (in caso di servizi o forniture continuative), sia al termine dello stesso: la loro effettuazione (che segue un preciso protocollo individuato dalle norme del regolamento) deve essere verbalizzata.

L'intero processo si conclude con l'emissione di un certificato di verifica di conformità, che ricostruisce la storia dell'intero appalto e che costituisce condizione essenziale per il saldo del corrispettivo. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria il certificato è sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione.



Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

I nuovi istituti attivabili in base al Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici: l'accordo quadro e il dialogo competitivo

Bologna, 29 ottobre 2010

I nuovi istituti attivabili in base al Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici: l'accordo quadro e il dialogo competitivo.

di Alberto Barbiero

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici rende operativa la disciplina generale degli accordi quadro e del dialogo competitivo.

Le stazioni appaltanti pubbliche possono fare ricorso ai due istituti innovativi, che consentono per un verso di razionalizzare le interazioni con il mercato nell'affidamento degli appalti e dall'altro di sollecitare gli operatori economici a migliorare le loro proposte nell'ambito di una particolare procedura selettiva.

L'accordo quadro ha una disciplina dettagliata stabilita dall'art. 59 dello stesso d.lgs. n. 163/2006: esso consente di individuare uno o più operatori economici, i quali saranno gli unici soggetti coinvolti nell'affidamento degli appalti oggetto dell'accordo per la durata dello stesso (massimo quattro anni). La disposizione prevede che tale percorso possa essere utilizzato nell'ambito dei lavori solo per quelli di manutenzione, mentre per le forniture ed i servizi è gestibile più liberamente (con unica esclusione dei servizi tecnici ed intellettuali).

L'art. 105 del regolamento attuativo definisce peraltro alcune specifiche funzionali di queste attività (sviluppando una norma analoga che era contenuta nella legge Merloni), in base alle quali l'esecuzione degli interventi manutentivi può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo, con la sola eccezione di lavori di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. In ogni caso deve essere predisposto il piano di sicurezza e devono essere individuati i costi della sicurezza non ribassabili.

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, invece, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza (con individuazione dei costi).

Nel regolamento attuativo la disciplina integrativa (rispetto a quella del codice) degli accordi quadro è contenuta nell'art. 287, comma 1 (al quale rinvia anche la previsione specifica per i lavori, dettata dall'art. 122, comma 1). Tale norma regola uno degli aspetti più complessi della procedura, stabilendo che in caso di applicazione del criterio della rotazione, ai fini della determinazione dell'ordine di priorità per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto, la stazione appaltante tiene conto delle risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e tiene conto anche dei contenuti delle singole offerte in relazione alle proprie specifiche esigenze.

Le peculiarità dell'accordo quadro rapportate al settore degli interventi manutentivi hanno peraltro determinato l'eliminazione della disposizione (art. 154 del d.p.r. n. 554/1999) relativa ai contratti aperti, che non hanno quindi più una base giuridica per poter essere utilizzati.

Il regolamento attuativo definisce invece per il dialogo competitivo una disciplina più ampia, che incide sul percorso operativo dettato dall'art. 58 del codice, limitato agli appalti complessi e, per i lavori pubblici, assoggettato al vaglio del consiglio superiore.

Lo schema di sviluppo del dialogo competitivo (che si può aggiudicare solo con l'offerta economicamente più vantaggiosa) prevede che le stazioni appaltanti rendano note le loro necessità o obiettivi (in un documento descrittivo che fa parte degli atti di gara) e che procedano successivamente ad avviare con i candidati ammessi un confronto aperto, finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nel dialogo (che può essere articolato per fasi successive), sono discussi tutti gli aspetti dell'appalto.

L'art. 113 del regolamento stabilisce anzitutto che gli operatori economici che intendono partecipare al dialogo competitivo debbano disporre dei requisiti di qualificazione per la progettazione oppure avvalersi di progettisti con tali requisiti, proprio in funzione dello sviluppo progressivo del confronto, nel quale devono essere via via migliorate le proposte presentate.

I concorrenti possono presentare una o più proposte, sostenute da uno studio di fattibilità, con le relative previsioni di costo.

Rispetto a queste proposte, la stazione appaltante può richiedere agli operatori economici ammessi al dialogo la presentazione di soluzioni migliorative: una volta individuate quelle più interessanti, il dialogo viene chiuso e i concorrenti sono invitati a presentare le offerte finali (che possono essere perfezionate, ma non modificate), corredate dal progetto preliminare e dal capitolato prestazionale.

L'amministrazione sceglie quindi (sulla base dei criteri di valutazione dichiarati) la proposta migliore, che viene inserita nella programmazione, mentre l'aggiudicatario deve farsi carico di sviluppare progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dell'appalto.

L'art. 114 stabilisce che il bando possa prevedere il pagamento di premi per le progettualità presentate, che, in tal caso, diventano di proprietà della stazione appaltante.



**Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e
Marche**

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

L'appalto integrato per lavori pubblici nel Regolamento
attuativo del Codice dei contratti pubblici

Bologna, 29 ottobre 2010

L'appalto integrato per lavori pubblici nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

La complessa disciplina dell'appalto integrato, nelle due formulazioni possibili in base all'art. 53 del codice dei contratti pubblici, ha finalmente il suo quadro integrativo.

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici individua un'ampia serie di disposizioni che consentono alle amministrazioni l'affidamento contestuale della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici, partendo dal progetto preliminare o da quello definitivo.

Si perviene così al superamento della disciplina transitoria, che ha conservato alcune norme della legge merloni.

L'art. 168 prevede che per gli appalti integrati che partono dal progetto preliminare la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.

Nella fase di interazione tra il responsabile del procedimento e l'aggiudicatario sono acquisiti i pareri necessari e l'amministrazione può richiedere all'appaltatore di adeguare il progetto (in caso di rifiuto, deve procedere all'annullamento dell'aggiudicazione).

Una volta stipulato il contratto, l'aggiudicatario deve redigere il progetto esecutivo (eventualmente anche effettuando verifiche e studi ulteriori, comunque senza compenso ulteriore), nell'ambito del quale possono essere recepite anche eventuali variazioni (secondo presupposti comunque limitativi).

Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante e, qualora non sia ritenuto meritevole di approvazione, la stazione appaltante avvia le procedure per la risoluzione del contratto.

Il percorso prevede peraltro che sia il progetto definitivo che quello esecutivo siano assoggettati a validazione.

Nel percorso delineato (art. 169) per l'appalto integrato partendo dal progetto definitivo, la disciplina del regolamento prevede linee di sviluppo analoghe.

In entrambe i casi, dalla data di approvazione dell'esecutivo decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori (definiti in via generale dall'art. 153 dello stesso regolamento).

Il complesso di disposizioni attuative del codice comprende anche varie norme complementari che evidenziano le specificità dell'appalto integrato, come quella stabilita dall'art. 145, comma 5, nella quale si stabilisce la possibilità che la stazione appaltante non preveda l'indicazione di penali da applicare in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'art. 120 definisce il peso ponderale minimo che deve essere attribuito alla parte tecnico-qualitativa delle offerte negli appalti integrati, stabilendo che non può mai essere inferiore a sessantacinque punti (su cento complessivamente disponibili).

Altrettanto rilevante è l'art. 92, comma 6 il quale individua i requisiti di capacità che devono essere posseduti dalle imprese o dai progettisti coinvolti, dovendo considerare che negli appalti integrati è necessaria (art. 79 comma 7) l'attestazione soa di qualificazione per progettazione e costruzione.

Sempre tra le specificità di tali appalti rientra l'obbligo, per i concorrenti, di presentare in sede di offerta il cronoprogramma dei lavori (art. 41, comma 2): quando la gara parte dal definitivo, lo schema di contratto deve inoltre precisare nel dettaglio lo sviluppo della progettazione esecutiva (art. 24, comma 3).

Quando invece a base di gara vi sia il preliminare, gli elaborati devono contenere tutte le informazioni utili ai concorrenti per ottimizzare le loro offerte (art. 21, comma 2).

Le spese di progettazione devono peraltro essere indicate nel quadro economico di entrambe le procedure (art. 22, comma 4).



**Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e
Marche**

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

Le procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici nel Regolamento attuativo del Codice dei
contratti pubblici

Bologna, 29 ottobre 2010

Le procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici razionalizza la disciplina del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, definendo norme specifiche per garantire in particolare l'ottimale configurazione progettuale degli interventi e la loro verifica.

La novità più importante è rappresentata dalla descrizione dettagliata dello studio di fattibilità (art. 14), che colma una lacuna e che, soprattutto, fornisce un quadro preciso per l'illustrazione delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare.

Mediante tale strumento la stazione appaltante deve sviluppare anche l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, nonché deve far rilevare la verifica della possibile realizzazione delle opere mediante i contratti di partenariato pubblico privato.

Lo studio di fattibilità ha peraltro tra i suoi contenuti essenziali l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative, nonché la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

A fronte della maggiore strutturazione del quadro descrittivo di base di un lavoro da affidare mediante appalto pubblico, la disciplina attuativa del codice delinea elementi di maggior dettaglio anche nelle fasi successive. Il responsabile del procedimento è infatti chiamato a produrre il documento preliminare all'avvio della progettazione in modo più approfondito (art. 15), nonché ad articolare il quadro economico con ampia precisazione delle spese per progettazione, coordinamento sicurezza, assistenza al rup, commissione giudicatrice (art. 16).

I profili di composizione documentale dei tre livelli di progettazione (artt. 17-43) sono maggiormente dettagliati rispetto al d.P.R. n. 554/1999, risultando pertanto più coerenti con le previsioni configurative dell'art. 93 del codice, nonché aggiornati alla disciplina sulle misure di sicurezza prevista dal d.lgs. n. 81/2008.

La relazione illustrativa del progetto preliminare si evidenzia in particolare come strumento compositivo (art. 18) di tutti gli elementi del processo decisionale, inerenti la scelta della soluzione e la descrizione precisa della stessa.

La garanzia dell'impostazione efficace dei dati progettuali è sancita dal regolamento attuativo del codice per mezzo di una innovativa disciplina della verifica e della conseguente validazione, che innesta nella struttura regolativa consolidata molti profili procedurali.

La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione oppure negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Mediante tale percorso (articolato negli articoli da 44 a 59) la stazione appaltante accerta alcuni elementi essenziali per la realizzazione ottimale dell'opera, tra i quali, in particolare, la completezza della progettazione, la coerenza del quadro economico, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, ma anche la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso.

Le maggiori novità rispetto alla disciplina contenuta nel d.P.R. n. 554/1999 si rinvencono nell'individuazione delle strutture tecniche della stazione appaltante come soggetti deputati in via prioritaria alle attività di verifica (art. 47). Il ricorso a soggetti esterni è consentito (art. 48) quando la stazione appaltante non può utilizzare strutture tecniche proprie o di altre amministrazioni che agiscono come centrali di committenza, peraltro con riferimento ad operatori specificamente accreditati e scelti con procedure di gara (artt. 50 e 51), poiché l'attività si configura come appalto di servizi.

Il regolamento attuativo definisce un percorso operativo al quale la stazione appaltante deve attenersi, rispettando i criteri generali per la verifica (art. 52) ed eseguendo un controllo accurato degli elementi documentali (art. 53), secondo una metodologia che prevede la formalizzazione delle varie fasi ed operazioni (art. 54), sino ad un report di chiusura.

Il risultato finale di tale processo è la validazione del progetto posto a base di gara, che si sostanzia nell'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche.

La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento proprio al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista (art. 55).

Le stazioni appaltanti devono tener conto che in caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni: tale documento costituisce la base necessaria per effettuare le scelte conseguenti.

Sul piano operativo rileva la previsione per cui il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara (comma 3 dello stesso art. 55), sancendo in tal modo il pieno riconoscimento del quadro progettuale.



Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

L'affidamento di incarichi tecnici nel Regolamento
attuativo del Codice dei contratti pubblici

Bologna, 29 ottobre 2010

L'affidamento di incarichi tecnici nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

L'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura deve avvenire con una gara, strutturata secondo schemi più o meno complessi in rapporto al valore-soglia dei 100.000 euro.

Le nuove norme confermano peraltro la portata applicativa dell'art. 91 del codice strettamente connessa ai servizi tecnici, evidenziando come invece le attività di supporto al rup debbano seguire integralmente le regole del d.lgs. n. 163/2006 (art. 261, commi 4 e 5).

La principale novità riguarda i percorsi soprasoglia, per i quali l'art. 266, comma 4 stabilisce che le offerte sono valutate solo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, confermando l'assetto del sistema criteriale tradizionalmente utilizzato.

In questo quadro, peraltro, negli aspetti tecnico-qualitativi dell'offerta è mantenuto un elemento soggettivo, individuato nel numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. L'eccezione, rispetto all'orientamento comunitario che giudica l'esperienza elemento utilizzabile solo come requisito di partecipazione, viene ad essere riportata ad una procedura nella quale il background professionale si proietta sul servizio in affidamento come dato dimostrativo dell'affidabilità del prestatore.

Nella stessa disposizione il regolamento attuativo definisce in termini di dettaglio lo svolgimento della procedura di gara, evidenziando le fasi che devono essere svolte in seduta pubblica e quelle che possono essere effettuate in seduta riservata, ma soprattutto richiede l'applicazione di criteri metodologici e formule-tipo per la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi che sono descritte in modo puntuale nell'allegato m.

L'affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 100.000 euro è assoggettato ad un complesso di norme che specificano le modalità di svolgimento della gara informale prevista dall'art. 91, comma 2 del codice dei contratti, purtuttavia lasciando libertà di scelta tra il criterio del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il regolamento attuativo modula come opzione principale per l'individuazione dei concorrenti da invitare il ricorso all'elenco di operatori economici (art. 267, comma 3), precisandone la struttura-base, poiché nell'avviso relativo alla sua costituzione le stazioni appaltanti devono indicare le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. **L'omogeneità delle informazioni è assicurata anche in tal caso mediante al rinvio ad un allegato, che riporta lo schema di curriculum utile (allegato n).**

Nella diversa opzione del ricorso all'indagine di mercato per la selezione dei concorrenti da coinvolgere nella gara informale, il quadro di regolamentazione attuativa stabilisce in termini innovativi che la stessa deve essere svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta (i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare).

Qualora tuttavia la stazione appaltante voglia restringere il novero dei potenziali concorrenti al numero minimo di cinque previsto dall'art. 91, comma 2 del codice, può effettuare la selezione tra gli operatori inclusi nell'elenco o che hanno manifestato il proprio interesse a seguito dell'indagine di mercato mediante modalità semplificate, come ad esempio il sorteggio.



**Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e
Marche**

CORSO

Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici

Alberto Barbiero

Esecuzione dei contratti di appalto e verifiche di
conformità nel Regolamento attuativo del Codice dei
contratti pubblici

Bologna, 29 ottobre 2010

Esecuzione dei contratti di appalto e verifiche di conformità nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

di Alberto Barbiero

L'esecuzione degli appalti di lavori pubblici ha nel regolamento attuativo del codice dei contratti una disciplina che ne specifica in dettaglio fasi di sviluppo, contabilità, sistemi di garanzia.

Molte disposizioni in precedenza sparse tra varie fonti (principalmente il d.p.r. n. 554/1999 e il d.m. n. 145/2000) sono ora raccordate in un quadro unitario, che permette alle stazioni appaltanti di ricondurle agevolmente all'esecuzione.

In tale prospettiva, la prima operazione utile risulta il riassetto dei capitolati speciali ed il contestuale rafforzamento degli schemi dei contratti di appalto, poiché le stazioni appaltanti devono tener conto delle innovazioni prodotte, incidenti soprattutto su alcune tempistiche-chiave del rapporto con l'appaltatore.

Il regolamento attuativo determina infatti delle scadenze ridotte rispetto alla normativa previgente, soprattutto con riferimento alla mancata consegna dei lavori e alla sospensione degli stessi.

Il complesso normativo correlato al codice dei contratti si contraddistingue tuttavia per l'ampia razionalizzazione delle previsioni regolatrici delle varianti in corso di esecuzione, per le quali il soggetto determinante l'input rimane sempre la stazione appaltante, per mezzo del direttore dei lavori (chiamato sempre ad elaborare una perizia suppletiva e di variante).

L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, in base all'art. 132, comma 1, del codice, consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato (art. 161, comma 7) al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

In forza della stessa disposizione del d.lgs. n. 163/2006, nelle sole ipotesi in essa previste la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (art. 161, comma 12).

Peraltro, ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

Su un piano corrispondente, a completamento della disciplina sull'utilizzo del c.d. "quinto d'obbligo", il regolamento dispone (art. 162) che indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

Le amministrazioni devono peraltro tener conto delle numerose disposizioni (incluse negli artt. 171 e 172) del regolamento attuativo che si connettono

esplicitamente all'art. 133 del codice in relazione alla disciplina delle particolari soluzioni previste dalla norma per l'adeguamento dei prezzi, che risultano per molti aspetti diverse da quelle contenute nel d.p.r. n. 554/1999.

Nel quadro delle previsioni inerenti l'esecuzione degli appalti di lavori sono comprese anche le norme che disciplinano la realizzazione mediante procedure in economia, nei casi particolari dell'urgenza (art. 175) e dei provvedimenti di somma urgenza (art. 176), ricondotte ad uno schema che conserva le specificità della normativa previgente, con limitate attualizzazioni.